



DELIBERA N. 86/2021

[REDACTED]
(GU14/394278/2021)

Il Corecom Campania

NELLA riunione del Il Corecom Campania del 09/12/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA l’istanza di [REDACTED] del 15/02/2021 acquisita con protocollo n. 0080608 del 15/02/2021;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante assume di essere cliente Sky con smarcad n. 21125526068 e di aver subito l’ interruzione del servizio dal mese di luglio 2020 senza alcun preavviso. Espone, inoltre che, solo in seguito all’interruzione del servizio Sky comunicava che la smartcard intestata all’utente era stata utilizzata presso un locale per fini estranei al contratto, chiedendo il pagamento di E. 4.000,00 a titolo di penale nonché di ulteriore credito



insoluto. A fronte di ciò provvedeva ad inoltrare reclamo contro tale interruzione e richiesta di penale, adducendo di aver sempre pagato regolarmente il canone e di non aver mai autorizzato terzi e/o società esterna all'utilizzo della propria smartcard. In base a tali premesse, l'istante richiedeva l'annullamento di qualsiasi richiesta nonché l'indennizzo per sospensione del servizio e per mancata risposta al reclamo.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore non ha prodotto memorie o documenti nel termine previsto dall'art. 16 comma 2 del Regolamento Allegato A alla delibera n. 353/19 CONS. Con memoria di replica, l'istante ribadiva le proprie richieste, insistendo per lo storno totale degli insoluti e l'annullamento di tutte le richieste da parte di Sky, chiedeva altresì un indennizzo per sospensione del servizio quantificato in E. 1710,00 ed un indennizzo per mancato riscontro al reclamo quantificato in E. 300,00.

3. Motivazione della decisione

Alla luce delle risultanze istruttorie le richieste formulate dalla parte possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato. Considerata la mancata partecipazione attiva al presente procedimento da parte dell'operatore Sky, l'intera vicenda deve essere ricostruita sulla base di quanto dedotto e documentato in atti da parte dell'istante e alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria. Preliminarmente, si osserva come, nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia allegazione da parte dell'operatore, trovi applicazione il principio di non contestazione di cui all'art. 115 del c.p.c. in virtù del quale "il giudice deve porre a fondamento della decisione (...) i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita". Attraverso la costante applicazione di tale principio (ex multis, la Determina 3/2017) questo Comitato ha infatti chiarito che, qualora l'operatore ometta di svolgere attività deduttiva e difensiva, con conseguente implicita acquiescenza e accettazione rispetto alle deduzioni, alle produzioni ed alle contestazioni formulate dal ricorrente in ordine alla fattispecie controversa, deve affermarsi la responsabilità contrattuale dell'operatore secondo le regole ordinarie dei cui all'art. 1218 c.c.. Tuttavia, l'onere della prova a carico del gestore, non esclude l'onere di allegazione dell'utente che nel caso che ci occupa non è risultato esaustivo ai fini della definizione della presente controversia. Le carenze documentali della vicenda in esame non hanno consentito di soddisfare integralmente le richieste di indennizzo dell'istante. Pertanto, in mancanza della prova del verbale di ispezione, e della relativa certificazione, si ritiene possa essere accolta la richiesta di annullamento della penale di E. 4.000,00. La richiesta di indennizzo per sospensione del servizio viene accolta e quantificata in E. 82,50. Quanto poi alla richiesta di indennizzo per mancato riscontro al reclamo la stessa va rigettata in quanto risulta assorbita dal riconoscimento della domanda principale di annullamento della penale.

DELIBERA

Articolo 1

1. La società Sky S.r.l. per i motivi in premessa è tenuta ad annullare la penale di euro 4.000,00 (quattromila,00) e per l'effetto stornare la relativa somma all'istante, ed a corrispondere l'indennizzo totale di euro 83,00 (ottantatré,00), tramite bonifico sul conto corrente dell'istante indicato nel fascicolo documentale entro il termine di 120 gg. dalla data di notifica della presente delibera.


2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso atto.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

IL PRESIDENTE
Dott. Domenico Falco



IL DIRIGENTE AD INTERIM
Dott. Alfredo Aurilio

